

COMUNE DI AGNADELLO
Provincia di Cremona

Comune di Agnadello
PROTOCOLLO USCITA
N. 0009628
15/12/2009
cat. 10 c.la. 09 fasc.

Reg. Ord. n. 83

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981;
RILEVATO che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;
RITENUTO opportuno adottare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;
RAVVISATA l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:

- di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero uno spazio utile al passaggio pedonale;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o della banchina o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucchiolo (sale, segatura e sabbia);
- durante lo sgelò di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
- di non gettare acqua, o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- i proprietari di edifici debbono assicurarsi della resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti medesimi, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, anche per evitare danni a persone e cose.
- i balconi, le terrazze ed i davanzali debbono essere sgomberati prima o durante la pulizia della strada sottostante ed in modo da non arrecare molestia ai passanti;
- I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da EURO 25,00 ad EURO 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

DISPONE



In caso di necessità ed a seguito di copiose nevicate, l'adozione del divieto di sosta permanente con la rimozione forzata a tutti i veicoli, su tutte le strade ed aree pubbliche, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Chiunque viola il divieto suindicato è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dagli artt. 7 e 159 del vigente Codice della Strada;

INCARICA

il Servizio di Polizia Locale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico LL.PP. di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza e di vigilare sulla relativa attuazione.

INVITA

tutta la Cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.

Copia della stessa sia affissa all'Albo Pretorio del Comune, trasmessa all'Ufficio Tecnico LL.PP. e all'Ufficio di Polizia Locale.

AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP. da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. all'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale, via Nomentana 2 00161 ROMA, ed a questo Comune, Dante 57 - 26020 AGNADELLO (CR), ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dell'art. 70 comma 1 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.

Unità responsabile del procedimento Ufficio Segreteria Via Dante, 57 - Agnadello.

Dalla Residenza Municipale, li

- 7 DIC. 2009

IL SINDACO
(Belli dr. Marco)

